SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 246

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 22 ottobre 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dall'8 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2008. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 26 gennaio 2008 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 24 febbraio 2008.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2008 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia del territorio

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 212

Ministero dell'università e della ricerca

DECRETO 26 luglio 2007.

Definizione delle linee guida per l'istituzione e l'attivazione, da parte delle Università, dei corsi di studio (attuazione decreti ministeriali del 16 marzo 2007, di definizione delle nuove classi dei corsi di laurea e di laurea magistrale).

07A08779

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione del Parlamento in seduta comune

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica sono convocati in quindicesima seduta comune, il 24 ottobre 2007, alle ore 12, con il seguente

Ordine del giorno:

Votazione per l'elezione di un giudice della Corte costituzionale.

07A09037

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 ottobre 2007.

Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito parte del territorio della regione Veneto, nel giorno 26 settembre 2007. (Ordinanza n. 3621).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Considerato che il 26 settembre 2007 parte del territorio della regione Veneto, con particolare riferimento alle province di Venezia, Padova e Treviso, è stato colpito da eccezionali eventi meteorologici che hanno determinato interruzioni della viabilità stradale e danneggiamenti alle infrastrutture;

Considerato che i predetti eventi hanno causato, altresì, fenomeni di dissesto idraulico, idrico, ambientale e igienico-sanitario, nonché l'inondazione di alcune porzioni di centri abitati, nel comune di Venezia e in altri comuni viciniori;

Considerato, inoltre, che i fenomeni meteorologici in argomento hanno determinato una grave situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Considerato, che le intense precipitazioni hanno messo in crisi i sistemi preposti all'allontanamento e allo scolo delle acque superficiali in eccesso;

Ritenuto, quindi, necessario ed indifferibile porre in essere i primi interventi urgenti per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni interessate;

Vista la nota a firma congiunta del presidente della regione Veneto, del presidente della provincia di Venezia e del sindaco di Venezia del 2 ottobre 2007 con la quale sono stati indicati gli interventi necessari per il rientro dall'emergenza;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2007 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in parte del territorio della regione Veneto colpito da eventi alluvionali nel giorno 26 settembre 2007;

Acquisita l'intesa della regione Veneto;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il segretario regionale ai lavori pubblici, ing. Mariano Carraro è nominato commissario delegato per l'emergenza concernente gli eventi meteorologici di cui in premessa; il medesimo provvede alla individuazione dei comuni colpiti dagli eventi stessi, alla realizzazione dei primi interventi urgenti diretti al soccorso della popolazione, alla rimozione delle situazioni di pericolo, nonché a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi di cui sopra.

2. Per l'adozione di tutte le iniziative necessarie al superamento dell'emergenza, il commissario delegato si avvale dell'opera di due soggetti attuatori, di cui uno designato dal presidente della regione Veneto ed uno dal sindaco di Venezia, cui affidare determinati settori di intervento, sulla base di specifiche direttive ed indicazioni, nonché della collaborazione degli uffici regionali, degli enti locali anche territoriali, delle amministrazioni periferiche dello Stato e delle aziende pubbliche di servizi.

3. Il commissario delegato in particolare provvede:

a) alla puntuale ricognizione e quantificazione dei danni subiti dai beni pubblici e privati;

b) al ripristino, in condizioni di sicurezza, delle strutture e infrastrutture pubbliche danneggiate, alla pulizia ed alla manutenzione straordinaria della viabilità, degli alvei dei corsi d'acqua e dei canali, ed alla stabilizzazione spondale e di versante, alla realizzazione di adeguati interventi ed opere di prevenzione dei rischi ed alla messa in sicurezza dei luoghi, nonché alla realizzazione di adeguati interventi, anche non infrastrutturali, di prevenzione dei rischi idrogeologici ed idraulici, anche in attuazione della pianificazione di settore;

c) all'individuazione di appositi siti di stoccaggio temporaneo, anche all'interno della conterminazione lagunare, ove ubicare i fanghi, i detriti ed i materiali rivenienti dalla situazione emergenziale in atto, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 4, definendo d'intesa con gli enti ordinariamente competenti le modalità per il definitivo smaltimento;

d) alla pianificazione di azioni ed interventi di mitigazione del rischio conseguente all'inadeguatezza dei sistemi preposti all'allontanamento e allo scolo delle acque superficiali in eccesso, al fine della riduzione definitiva degli effetti dei fenomeni alluvionali ed in coerenza con gli altri progetti di regimazione delle acque, predisposti per la tutela e la salvaguardia della Terraferma veneziana, nel territorio provinciale di Venezia e negli altri territori comunali del Bacino Scolante in Laguna individuati dal «Piano direttore 2000» approvato con deliberazione del consiglio regionale del Veneto n. 23 in data 7 marzo 2003;

e) il commissario delegato predispone uno studio di fattibilità per l'istituzione di un contributo aggiuntivo sul prezzo del biglietto di trasporto ferroviario per l'ingresso nella città di Venezia, i cui proventi saranno utilizzati per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza.

4. Il commissario delegato provvede, altresì, al rimborso delle spese sostenute dai comuni, nonché da altri enti ed amministrazioni impegnate nelle fasi della prima emergenza.

5. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, provvede ad effettuare i rimborsi dovuti alle organizzazioni di volontariato, debitamente autorizzate dallo stesso Dipartimento, impiegate in occasione degli eventi in premessa, nonché al rimborso degli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari. Il rimborso è effettuato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, sulla base di un riscontro delle spese effettivamente sostenute.

Art. 2.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, che sono dichiarati indifferibili, urgenti, di pubblica utilità e costituiscono varianti ai piani urbanistici, il commissario delegato, ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche, può affidare la progettazione anche a liberi professionisti, avvalendosi, ove necessario, delle deroghe di cui all'art. 4.

2. Il commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori di cui all'art. 1, comma 2, per gli interventi di competenza, provvede all'approvazione dei progetti, ricorrendo, ove necessario, alla Conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti. Qualora alla Conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la Conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di Conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione è subordinata, in deroga all'art. 14-*quater*, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, all'assenso del Ministro competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta.

3. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla Conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, devono essere resi alle amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.

4. Il commissario delegato provvede per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, con i termini di legge ridotti della metà. Il medesimo commissario delegato, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.

5. Il commissario delegato si avvale di un comitato tecnico di valutazione e di coordinamento, nominato con apposito provvedimento del presidente della regione Veneto, composto da sette membri, scelti tra dipendenti pubblici, amministratori ed esperti anche estranei alla pubblica amministrazione, di cui uno designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile con funzioni di presidente, uno dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, uno dal Ministero per i beni e le attività culturali, uno dal Ministero delle infrastrutture, uno dal presidente della regione Veneto, uno dalla provincia di Venezia e uno dal comune di Venezia. Il presidente del Comitato provvede a designare il segretario del comitato medesimo.

6. Al personale, di cui al comma 5, nonché ai soggetti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, spettano compensi determinati con separato provvedimento del presidente della

regione del Veneto, sentito il Dipartimento della protezione civile, e corrisposti in deroga al regime giuridico della onnicomprensività della retribuzione di cui all'art. 24 del decreto legislativo n. 165/2001, e relativa disposizione di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente, con oneri a carico dell'art. 6.

Art. 3.

1. Il commissario delegato è autorizzato ad erogare un contributo, a titolo di acconto, fino ad un massimo di € 30.000,00, a favore dei titolari di attività produttive, professionali, di servizi, turistiche ed alberghiere, nonché a favore di società sportive, organizzazioni di volontariato e del terzo settore, che abbiano subito gravi danni a seguito degli eventi di cui in premessa. A tal fine gli interessati presentano apposita istanza, corredata da autocertificazione attestante i danni subiti ed il periodo necessario per la realizzazione dei lavori di riparazione o ricostruzione dei locali adibiti a sede delle attività sopraelencate e dalla copia della dichiarazione dei redditi per l'anno 2006, ovvero da autocertificazione resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni. Per le attività avviate nel corso dell'anno 2007, l'istanza deve essere corredata da perizia giurata redatta da professionista autorizzato alla certificazione tributaria ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per le imprese agricole che determinano il reddito ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il reddito stesso è determinato sulla base di perizia giurata. Le quote residue potranno essere erogate con le modalità e nei limiti di cui alla legge regionale 30 gennaio 1997, n. 4.

2. Al fine di favorire la ripresa delle attività imprenditoriali, artigianali, commerciali produttive e professionali, il commissario delegato è autorizzato ad erogare il contributo di cui al comma 1, nella misura massima di 1.000,00 euro, per un periodo non superiore a centottanta giorni dalla data dell'evento, anche a favore dei titolari delle attività sopra richiamate i cui immobili siano stati distrutti in tutto o in parte ovvero siano stati sgomberati in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità a seguito degli eventi di cui al presente provvedimento, per la locazione di immobili temporaneamente utilizzati in sostituzione di quelli distrutti, danneggiati o sgomberati.

3. Per le medesime finalità il commissario delegato è autorizzato ad erogare un contributo ai privati che abbiano subito danni ai beni immobili e mobili registrati nelle misure e con le modalità stabilite dalla legge regionale 30 gennaio 1997, n. 4. Per i danni subiti dai medesimi soggetti ai beni mobili non registrati il Commissario delegato provvede a determinare i criteri per un contributo di natura forfetaria fino ad un massimo di euro 1.000,00.

4. I contributi di cui al presente articolo si intendono al netto degli eventuali indennizzi riconosciuti da polizze assicurative.

5. I contributi di cui al presente articolo non concorrono a formare il reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

6. Le domande per accedere ai contributi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono presentate al commissario delegato, attraverso le amministrazioni locali interessate, sulla base delle procedure di cui alla legge regionale del Veneto, 30 gennaio 1997, n. 4.

Art. 4.

1. Per l'attuazione della presente ordinanza il commissario delegato è autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, alle sotto elencate disposizioni:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6 comma 2, 7, 8, 11, 13, 14, 15 e 19;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7; 8, 9, 10, 13, 14, parte prima, titolo II; 33, 37, 42, parte II, titolo I, capo III, sezione I, 63, 68, 69 comma 3, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 80, 81, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, parte II, titolo I, capo IV, sezione I; 97, 98, 111, 118, 119, 122, 123, 124, 125, 128, 130, 132, 141, 143, 144, 153, 241, nonché le disposizioni regolamentari per la parte strettamente connessa;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 8, 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*, 16, 17 e successive modificazioni;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, e 22-*bis*;

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articoli 100, 101, 178, 181, 182, 183, 187, 188, 191, 192, 193, 196, 197, 198, 208, 211, 214, 216, da 239 a 253, 255, comma 1;

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 24, 35 e 36;

legge 5 marzo 1963, n. 366, articoli 3, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20 e 25;

legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 13;

decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471;

legge n. 171 del 1973 e successive modificazioni, articoli 3, 4 e 5;

legge n. 360 del 1991 e successive modificazioni, art. 4;

decreto ministeriale n. 161 del 2002;

legge n. 179 del 2002, art. 21;

legge n. 798 del 1984 e successive modificazioni, articoli 4, 13, 14 e 16;

legge n. 206 del 1995, art. 1-*bis*;

decreto legislativo n. 36 del 2003, art. 2;

provvedimento del consiglio regionale n. 70/1995 (PALAV) articoli 5, 6, 9, 11, 12, 54, 58 e 61;

legge regionale n. 44 del 1982, articoli 1, 2, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 25, 44;

legge regionale n. 3 del 2000, articoli 4, 6, 7, 9, 13, 21, 22, 32-*bis*, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 39;

legge regionale n. 27 del 2003, articoli 8, 9, 10, 14, 16, 23, 24, 25, 27, 31, 32, 33, 37;

contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto regioni ed enti locali.

2. I termini di cui alla legge regionale n. 10 del 26 marzo 1999, articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 19-*bis*, relativi alla valutazione di impatto ambientale, sono ridotti della metà.

Art. 5.

1. Per gli interventi di cui alla presente ordinanza il commissario delegato si avvale di una struttura composta da dieci unità, per le quali è autorizzata, fino alla vigenza dello stato di emergenza, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente prestato, nel limite massimo di 150 ore mensili pro-capite ovvero, qualora si tratti di personale con qualifica dirigenziale o equiparata, attribuire un compenso mensile non superiore al 20% dell'indennità di posizione in godimento. In favore del personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, delle Forze di polizia, e delle Forze armate direttamente impegnato in attività connesse con l'emergenza è autorizzata la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente prestato nel limite massimo di 150 ore mensili pro-capite ovvero, qualora si tratti di personale con qualifica dirigenziale o equiparata, attribuire un compenso mensile non superiore al 20% dell'indennità di posizione in godimento.

2. In favore del personale della regione Veneto, della provincia e del comune di Venezia, nel limite massimo di cinque unità per ciascuna delle predette amministrazioni, è autorizzata, fino alla vigenza dello stato di emergenza, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente prestato, nel limite massimo di 150 ore mensili pro-capite ovvero, qualora si tratti di personale con qualifica dirigenziale o equiparata, attribuire un compenso mensile non superiore al 20% dell'indennità di posizione in godimento.

3. Alla liquidazione dei predetti compensi provvede il commissario delegato con oneri posti a carico dell'art. 6.

4. Al fine di soddisfare le maggiori esigenze derivanti dalla necessità di fronteggiare l'evento calamitoso il commissario delegato, è autorizzato ad assumere personale tecnico-amministrativo con contratto a tempo determinato di durata limitata alla vigenza dello stato di emergenza, nel limite complessivo di 5 unità, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 4 e con oneri posti a carico dell'art. 6.

Art. 6.

1. Agli oneri derivanti dalla presente ordinanza, si provvede fino all'importo di 5 milioni di euro a titolo di anticipazione da porre a carico del Fondo della protezione civile, che sarà appositamente integrato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato a ricevere risorse derivanti da donazioni ed atti di liberalità da destinare per le finalità di cui alla presente ordinanza da trasferire al commissario delegato.

3. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente ordinanza sono utilizzate le risorse rese disponibili dalla legge speciale per Venezia, nonché ulteriori riserve di competenze comunitaria, nazionale, regionale e locale, che gli enti ed aziende individuano allo scopo entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dalla presente ordinanza, dandone comunicazione entro il medesimo termine al commissario delegato, al quale i fondi stessi vengono trasferiti.

4. Il commissario delegato può altresì utilizzare le risorse finanziarie disponibili sul «Fondo regionale di protezione civile» di cui all'art. 138, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in deroga a quanto in esso stabilito relativamente alle esigenze urgenti per le calamità naturali di livello *b)*.

5. Il commissario delegato può utilizzare ulteriori ed eventuali risorse finanziarie disponibili sul bilancio regionale, in deroga agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, ed alle relative disposizioni normative regionali, nonché ulteriori risorse assegnate o destinate per le finalità di cui alla presente ordinanza.

6. Per l'utilizzo delle risorse di cui alla presente ordinanza è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale in favore del commissario delegato con le modalità previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Art. 7.

1. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza dello stato d'emergenza il commissario delegato predispone entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, i cronoprogrammi delle attività da porre in essere, articolati in relazione alle diverse tipologie d'azione e cadenzati per trimestri successivi e con l'indicazione della copertura finanziaria. Entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, il commissario delegato comunica al Dipartimento della protezione civile lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti e indicando le misure che si intendono adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dai cronoprogrammi.

2. In relazione alle esigenze derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data

di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituisce un comitato per il rientro nell'ordinario, con il compito di esaminare e valutare i documenti di cui al comma 1 e di proporre le iniziative ritenute utili per il conseguimento degli obiettivi ivi indicati.

3. La composizione e l'organizzazione del comitato di cui al comma 2, sono stabilite dal capo del Dipartimento della protezione civile, utilizzando anche personale in servizio presso il Dipartimento stesso. Gli oneri derivanti dal presente comma sono posti a carico del Fondo per la protezione civile che presenta le occorrenti disponibilità.

Art. 8.

1. Il Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 2007

Il Presidente: PRODI

07A08979

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 ottobre 2007.

Disposizioni per lo svolgimento del «grande evento» relativo alla Expo che si terrà a Milano nell'anno 2015. (Ordinanza n. 3623).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto, in particolare, l'art. 5-*bis*, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, che stabilisce che le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si applicano anche con riferimento alla dichiarazione dei grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data del 30 agosto 2007, concernente la dichiarazione dell'EXPO universale 2015 quale «grande evento»;

Considerato che l'evento, di rilevanza mondiale, comporterà un notevole incremento di presenze di visitatori e di alte cariche politiche/istituzionali nazionali ed estere nella città di Milano, con conseguenti implicazioni sul sistema generale dell'accoglienza, dei trasporti, delle infrastrutture e mobilità, del decoro, dell'arredo urbano, dell'igiene e pulizia urbana, della sicurezza ed ordine pubblico, che richiedono l'adozione di misure straordinarie ed urgenti di natura organizzativa e logistica;

Ritenuta l'attuale esigenza di porre in essere tutti i necessari interventi per il buon esito della candidatura;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, recante «Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario»;

Acquisita l'intesa della regione Lombardia;

Su proposta del Vice Presidente del Consiglio dei Ministri in ordine alla gestione dei «grandi eventi» di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 luglio 2006;

Dispone:

Art. 1.

1. Il sindaco del comune di Milano è nominato Commissario delegato per la predisposizione degli interventi necessari alla migliore presentazione della candidatura della Città di Milano quale sede del grande evento «Expo 2015».

2. Il Commissario delegato provvede a coordinare ed attuare tutte le iniziative, anche all'estero, volte a sostenere la candidatura della città di Milano, nonché ad assicurare il regolare svolgimento degli eventi ad essa connessi, mediante interventi volti al miglioramento dell'immagine e della mobilità della città, nonché all'acquisizione urgente della disponibilità dei beni, forniture e servizi, necessari e strumentali alla promozione ed al buon esito della candidatura. In particolare il Commissario delegato provvede:

all'individuazione ed al miglioramento di zone e degli immobili ritenuti di pregio e decoro per l'immagine della città di Milano ove si terranno manifestazioni connesse alla candidatura della città medesima;

alla riqualificazione del contesto urbano attraverso interventi di manutenzione, di risanamento, di ripristino e di ripulitura dai graffiti sulle facciate degli stabili e nei portici, sia pubblici che privati, compresa la pavimentazione, prospicienti le pubbliche vie, per le esigenze del decoro urbano e dell'immagine cittadina. Il Commissario delegato potrà provvedere direttamente alle predette operazioni anche senza l'assenso dei proprietari o titolari di altro diritto reale;

al miglioramento ed all'allestimento di impianti d'illuminazione, delle aree adibite a verde pubblico, delle strade e delle piazze della città, nonché di quelle

comunque interessate e coinvolte negli interventi di promozione della candidatura limitatamente ai giorni di svolgimento delle manifestazioni correlate;

all'individuazione di spazi pubblicitari, anche in deroga al vigente regolamento comunale, per promuovere e sostenere la candidatura di Milano a sede del grande evento e le manifestazioni ad essa correlate limitatamente ai giorni di svolgimento delle medesime;

alla rimozione di pubblicità, affissioni ed impianti pubblicitari abusivi, irregolari o comunque degradati, con modalità anche in deroga alla normativa vigente ed ai regolamenti comunali;

alle attività di promozione necessarie a sostenere la candidatura della città di Milano;

all'adozione di provvedimenti urgenti che si rendano necessari per liberare temporaneamente alcune aree occupate da cantieri, coinvolte in manifestazione connesse alla candidatura;

all'adozione di provvedimenti modificativi, limitatamente ai giorni di svolgimento delle manifestazioni correlate alla candidatura della città di Milano, dell'ordinario assetto della mobilità e del trasporto nel territorio milanese e della provincia, adottando ogni conseguente misura per contenere eventuali disagi della popolazione;

all'individuazione, occupazione temporanea ed allestimento di aree, pubbliche o private, per assicurare, in via temporanea e limitatamente al periodo di svolgimento delle manifestazioni correlate alla candidatura della città di Milano, la sosta dei veicoli o sistemazione attrezzature mobili;

per il compimento delle attività conseguenti alla rimozione dei veicoli, di cui all'art. 159 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, secondo le procedure dettate dall'art. 103 dello stesso decreto legislativo e le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno 22 ottobre 1999, n. 460, senza necessità di doppia notificazione e con i termini comunque ridotti alla metà.

3. I pareri, visti e nulla-osta relativi ai progetti che si dovessero rendere necessari, sono resi dalle amministrazioni competenti al Commissario delegato entro sette giorni dalla richiesta e, decorso tale termine, si intendono favorevoli.

Art. 2.

1. Per il compimento delle attività da porre in essere ai sensi della presente ordinanza, il Commissario delegato si avvale del personale e degli uffici dell'Amministrazione comunale.

Art. 3.

1. Per il compimento delle iniziative previste dalla presente ordinanza il Commissario delegato, ove ritenuto indispensabile, è autorizzato a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni normative:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, del articoli 3, 5, 6, 7, 11, 13, 14, 15, 19, 20;

regio decreto del 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;

decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, art. 7, comma 9, limitatamente alla parte in cui le predette disposizioni richiedono la previa delibera della giunta comunale, art. 159, comma 1 e 2; art. 215, comma 1;

decreto ministeriale 22 ottobre 1999, n. 460, decreto del Ministero dell'interno 22 ottobre 1999, n. 460, limitatamente ai termini;

decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11;

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 10, 11, 12, 14, 33, commi 2 e 3, articoli 37, 48, 55, 56, 57, 62, 63, 65, 66, 68, 70, 77, 79, 80, 86, 87, 88, 91, 95, 96, 121, 122, 123, 124, 125, 128, 132;

decreto del Presidente Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 11, 15, commi 2, 3, 8 (limitatamente ai termini ivi previsti che sono ridotti alla metà); art. 19; art. 22-*bis*; articoli 32, 34, 37, 38, 40, 41, 42, 47, 50;

legge 15 maggio 1997, 127, art. 17, comma 24;

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 13, 34, 42, 48, 107, 183, 184, 185, 204 (limitatamente alle condizioni ed ai limiti per l'assunzione e l'ammortamento dei mutui) articoli 216, 217, 218;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 7, 8, 9, 10, 10-*bis*, 12, 14, 14-*bis*, 14-*ter* 14-*quater* e 14-*quinquies* e successive modificazioni ed integrazioni;

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 24, 28, 49, 150, 159;

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articoli 24, 35, 36, 52, 53;

decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, articoli 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13 e C.C.N.L. 98/2001, art. 14;

regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 14, 15, 16, 17;

legge 24 marzo 1989, n. 122, articoli 3, 5;

legge regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i. articoli 80, 81, 82, 83, 84;

legge regione Lombardia 14 marzo 2003, n. 2 art. 6;

legge regione Lombardia 23 febbraio 2004, n. 3, articoli 2, 3;

legge regione Lombardia n. 86 del 30 novembre 1983, articoli 13, 21;

legge regione Lombardia n. 17 del 27 marzo 2000, articoli 4, 6, 9;

legge regione Lombardia n. 13 del 10 agosto 2001, art. 8;

legge regione Lombardia n. 22 del 24 luglio 1993, articoli 5, 8, comma 3;

Statuto del comune di Milano, articoli: 36, 43, 45, 50, 51, 52, 53, 54, 60, 62, 71, 74, 75, 82, 83, 95, 96, 97, 105 e 107.

Art. 4.

1. Agli oneri relativi all'attuazione della presente ordinanza si provvede a valere sulle risorse pubbliche e private, poste nella disponibilità del comune di Milano.

2. Per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1 è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata del Commissario delegato.

Art. 5.

1. Il Dipartimento della protezione civile è estraneo ai rapporti comunque nascenti in dipendenza del compimento delle attività del Commissario delegato.

La presente ordinanza verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 2007

Il Presidente: PRODI

07A09009

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 1° ottobre 2007.

Prima concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in favore del personale dipendente dalla General Holding Telecomunication S.r.l., occupato presso l'unità aziendale di Roma.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO PER IL LAZIO

Visto l'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, sulla concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, degli ammortizzatori stessi;

Visto, in particolare, il primo periodo del sopra indicato comma 1190, che prevede, entro determinati limiti di spesa, la possibilità per il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di disporre, entro il 31 dicembre 2007, la concessione degli ammortizzatori in deroga nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali;

Visto il decreto n. 40975 del 22 maggio 2007 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di destinazione di fondi, ai sensi del citato art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad alcune Regioni;

Visto, in particolare, l'art. 7 del predetto decreto interministeriale, relativo alla destinazione di 9,5 milioni di euro alla concessione o alla proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori delle imprese ubicate nella regione Lazio, che non possono ricorrere agli ammortizzatori, ai sensi della normativa a regime, per l'attuazione di determinati programmi;

Considerato quanto convenuto, nell'accordo governativo del 19 marzo 2007, dal Sottosegretario al Ministero del lavoro e della previdenza sociale Rosa Rinaldi e dall'assessore al lavoro, pari opportunità e politiche giovanili della regione Lazio Alessandra Tibaldi;

Visto l'accordo quadro sottoscritto, in data 20 aprile 2007, presso la regione Lazio, dai rappresentanti della regione Lazio, di Italia lavoro S.p.a. e delle parti sociali;

Vista la nota della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione prot. n. 14/0006658 del 20 giugno 2007;

Visto l'accordo sottoscritto presso la regione Lazio - Assessorato Lavoro, pari opportunità e politiche giovanili, in data 30 gennaio 2007, tra la regione stessa e le parti sociali, relativo alla General Holding Telecomunication S.r.l., e letti, in particolare, le considerazioni in premessa ed i punti 2), 3), 4), 7) e 8);

Considerato che, nel verbale del suddetto accordo del 30 gennaio 2007, la regione Lazio esprime parere favorevole al riconoscimento per la General Holding Telecomunication S.r.l. della concessione del trattamento di C.I.G.S. in deroga, per un numero massimo pari a 43 lavoratori occupati presso lo stabilimento di Roma, a decorrere dal 20 febbraio 2007 fino al 31 dicembre 2007;

Vista l'istanza di prima concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga alla vigente normativa, datata 16 febbraio 2007 e pervenuta il 22 febbraio 2007;

Vista, inoltre, la documentazione, consegnata all'ispettore del lavoro incaricato degli accertamenti di rito in data 26 luglio 2007, e considerate le risultanze degli accertamenti medesimi, di cui alla nota della D.P.L. di Roma, prot. n. 6784 del 27 luglio 2007;

Vista l'ulteriore documentazione pervenuta in data 29 agosto, 17 settembre e 1º ottobre 2007 da cui risulta sia il numero massimo effettivo di lavoratori interessati al trattamento in questione, pari a 39 unità, sia la dichiarazione della società richiedente di aver anticipato il trattamento stesso;

Ritenuta conseguentemente rettificata la citata istanza del 16 febbraio 2007;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la prima concessione del trattamento di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente, definita nell'accordo intervenuto presso la regione Lazio in data 30 gennaio 2007, in favore del personale della General Holding Telecomunication S.r.l., con sede legale in Milano, piazza Duomo n. 20, in forza presso l'unità aziendale sita in Roma, Vicolo Valleranello, s.n.c., per un massimo di 39 lavoratori, compresi nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 20 febbraio 2007 al 31 dicembre 2007, con pagamento diretto ai lavoratori da parte dell'I.N.P.S., nei limiti di quanto non anticipato ai dipendenti dalla società.

2. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) è incaricato di verificare:

a) l'importo di cui al precedente comma 1 già anticipato ai lavoratori dalla General Holding Telecomunication S.r.l., acquisendo quietanze di pagamento dagli interessati;

b) le somme spettanti ancora da corrispondere ai lavoratori.

Art. 2.

L'I.N.P.S., ai fini dell'effettiva erogazione dei trattamenti di cui all'art. 1, comma 1, è tenuto, inoltre, alla verifica delle singole posizioni individuali dei lavoratori interessati, finalizzata, in particolare, all'accertamento del contratto a tempo indeterminato, dell'anzianità presso l'impresa che procede alle sospensioni superiore a 90 giorni alla data di richiesta del trattamento, della qualifica rivestita (operaio, impiegato, intermedio o quadro) e del rispetto dell'incumulabilità con altre prestazioni previdenziali ed assistenziali connesse alla sospensione o cessazione dell'attività lavorativa, anche se con oneri a carico di altro ente statale o della regione.

Art. 3.

La società predetta è tenuta a comunicare immediatamente all'I.N.P.S. l'elenco dettagliato dei lavoratori beneficiari del trattamento, con tutti i dati necessari, nonché le eventuali variazioni all'elenco stesso.

Art. 4.

1. La società predetta, inoltre, ai sensi del punto 6) dell'accordo governativo del 19 marzo 2007, dovrà comunicare mensilmente sugli appositi modelli, alla sede I.N.P.S. territorialmente competente, ad Italia lavoro S.p.a., alla Direzione regionale del lavoro per il Lazio ed alla regione Lazio l'elenco dei lavoratori che hanno beneficiato dell'intervento e, per ogni lavoratore, il periodo e le ore di effettivo utilizzo della C.I.G.S.

2. Ai fini del necessario monitoraggio sistematico e periodico, la società provvederà, altresì, agli adempimenti di cui al successivo art. 6, comma 5.

Art. 5.

Gli interventi disposti dall'art. 1, comma 1, sono autorizzati nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all'art. 7 del decreto interministeriale n. 40975 del 22 maggio 2007.

Art. 6.

1. Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie di cui al precedente art. 5, l'I.N.P.S., Italia lavoro S.p.a., la direzione regionale del lavoro per il Lazio e la regione Lazio cureranno il costante monitoraggio della spesa complessiva, assicurando un'efficace gestione dei flussi informativi.

2. Per la Direzione regionale del lavoro per il Lazio i relativi adempimenti saranno svolti direttamente da Italia lavoro S.p.a., ente strumentale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, secondo quanto previsto dalla citata nota della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione, prot. n. 14/0006658 del 20 giugno 2007.

3. L'I.N.P.S., ai fini di cui al precedente comma 1, è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro dell'economia e delle finanze, nonché alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Divisione IV, alla Direzione regionale del lavoro per il Lazio, ad Italia lavoro S.p.a. ed alla regione Lazio - Assessorato lavoro, pari opportunità e politiche giovanili.

4. Sempre ai fini sopraindicati, Italia lavoro S.p.a., quale incaricata della specifica funzione di controllo dei flussi di spesa, utilizzando tutte le informazioni acquisite nel corso della sua attività, anche tramite relazioni con il referente dell'azienda, proseguirà la sua opera di costante assistenza tecnica al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale degli ammortizzatori sociali e, in particolare, Direzione regionale del lavoro per il Lazio, la quale se ne avvale ai sensi del precedente comma 2.

5. L'azienda, almeno con la cadenza trimestrale prevista dalla richiamata nota prot. n. 14/0006658 del

20 giugno 2007 della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione o, quando necessario, su richiesta, fornirà ad Italia lavoro S.p.a. le informazioni relative all'effettivo utilizzo della C.I.G.S. autorizzata, utilizzando i format preposti, inviandone copia, per conoscenza, anche agli altri soggetti di cui al comma seguente.

6. Sarà cura di Italia lavoro S.p.a. sia monitorare il bacino di lavoratori effettivamente percettori di C.I.G.S. in deroga ed aggiornare la stima della spesa sia restituire ai diversi attori coinvolti, con particolare riferimento all'I.N.P.S., ma anche alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione, alla Direzione regionale del lavoro per il Lazio ed alla regione Lazio, tutte le informazioni rilevate in forma aggregata, al fine di garantire il costante aggiornamento in merito all'andamento della spesa medesima.

Art. 7.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 2007

Il direttore regionale del lavoro: BUONOMO

07A08873

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 5 ottobre 2007.

Sostituzione dell'elenco delle prove di analisi, relativo al laboratorio «Biocontrol Srl», autorizzato con decreto 15 novembre 2006, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva n. 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 15 novembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 276 del 27 novembre 2006, con il quale il laboratorio Biocontrol Srl, ubicato in Alba (Cuneo), corso Bra n. 48/2 è stato autorizzato per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione;

Considerato che il citato laboratorio, con nota del 21 settembre 2007, comunica di aver revisionato i metodi prova relativo all'elenco delle prove di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 14 luglio 2005 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuta la necessità di sostituire le prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 15 novembre 2006;

Decreta:

Articolo unico

Le prove di analisi per le quali il laboratorio Biocontrol Srl, ubicato in Alba (Cuneo), corso Bra n. 48/2 è autorizzato, sono sostituite dalle seguenti:

Denominazione della prova	Norma/metodo
Acidità totale	Regolamento. CEE n. 2676/1990, allegato 13
pH	Regolamento CEE n. 2676/1990, allegato 24 (escluso campionamento)
Umidità	Decreto ministeriale 12 marzo 1986, supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 1986 Met. I (escluso campionamento

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2007

Il direttore generale: LA TORRE

07A08894

DECRETO 5 ottobre 2007.

Autorizzazione, al laboratorio «Biocontrol Srl», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva n. 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Vista la richiesta presentata in data 21 settembre 2007 dal laboratorio Biocontrol Srl, ubicato in Alba (Cuneo), corso Bra n. 48/2, volta ad ottenere l'autorizzazione, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 14 luglio 2005 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il laboratorio Biocontrol Srl, ubicato in Alba (Cuneo), corso Bra n. 48/2, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il responsabile del laboratorio è la dott.ssa Laura Icardi.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 luglio 2009 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2007

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
Acidità (=< 2,0% in acido oleico)	Regolamento CEE n. 2568/1991, allegato II (escluso campionamento)
Numero di iodio (51-100)	Regolamento CEE n. 2568/1991, allegato XVI (escluso campionamento)
Numero di perossidi (=< 20)	Regolamento CEE n. 2568/1991, allegato III (escluso campionamento)

07A08895

DECRETO 5 ottobre 2007.

Iscrizione di alcune varietà di cereali a paglia al relativo registro delle varietà dei prodotti sementieri.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Considerato che la Commissione sementi di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 22 settembre 2006, ha espresso parere favorevole all'iscrizione, nel relativo registro, delle varietà indicate nel dispositivo;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

FRUMENTO DURO

Codice	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
3598	Preco	Pioneer Hi-Bred Italia - Malagnino (Cremona) Pioneer Hi-Bred Int. Inc. - USA
3581	Colorado	Pioneer Hi-Bred Italia - Malagnino (Cremona) Pioneer Hi-Bred Int. Inc. - USA
11211	Tirex	CO.NA.SE. S.r.l. - Conselice (Ravenna) Apsovsementi S.r.l. - Voghera (Pavia)
11220	Portodur	Serasem - Francia
11222	Ramirez	Serasem - Francia

FRUMENTO TENERO

Codice	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
11231	Camargo	Florimon Desprez - Francia
11241	Lilliput	CO.NA.SE. S.r.l. - Conselice (Ravenna) Apsovsementi S.r.l. - Voghera (Pavia)
1065	Adelaide	Apsovsementi S.r.l. - Voghera (Pavia)
10567	Andana	Eurogen S.r.l. - Pergusa (Enna)
10615	Sovila	Caussade Semences - Francia
10616	Sollario	Caussade Semences - Francia
10617	Solbad	Caussade Semences - Francia
10602	Sirtaki	Momont Hennette & Fils - Francia

ORZO DISTICO

Codice	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
10628	Pariglia	CRA - Istituto sperimentale per la cerealicoltura - Roma
10627	Astartis	CRA - Istituto sperimentale per la cerealicoltura - Roma
10626	Sfera	CRA - Istituto sperimentale per la ceralicoltura - Roma
10624	Merveil	Serasem - Francia
10621	Dalhia	Momont Hennette & Fils - Francia
11254	Doria	CRA - Istituto sperimentale per la cerealicoltura - Roma

ORZO POLISTICO

Codice	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
10633	Explora	CRA - Istituto sperimentale per la cerealicoltura - Roma
10631	Mercur	Serasem - Francia
10632	Campagne	Florimond Desprez - Francia
10640	Diagonal	Lemaire Deffontaines Semences - Francia
10639	Jouvance	Lemaire Deffontaines Semences - Francia

TRITICALE

Codice	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
10635	Altair	CRA - Istituto sperimentale per la cerealicoltura - Roma

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2007

Il direttore generale: LA TORRE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

07A08901

DECRETO 5 ottobre 2007.

Variazione dei responsabili della conservazione in purezza di talune varietà di specie agrarie iscritte al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visti i propri decreti con i quali sono state iscritte nel relativo registro, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971, le varietà indicate nel dispositivo, per le quali è stato indicato il nominativo del responsabile della conservazione in purezza;

Viste le richieste degl'interessati volte a ottenere le variazioni di dette responsabilità;

Considerato che la Commissione sementi di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 24 settembre 2007, ha preso atto delle richieste di variazione di responsabilità della conservazione in purezza delle varietà di seguito elencate, così come risulta dal verbale della riunione;

Attesa la necessità di modificare i citati decreti;

Decreta:

Art. 1.

La responsabilità della conservazione in purezza delle sottoelencate varietà, già assegnata ad altra ditta con precendente decreto, è attribuita al conservatore in purezza a fianco di ognuna indicato:

Codice	Specie	Varietà	Vecchio responsabile della conservazione in purezza	Nuovo responsabile della conservazione in purezza
5452	Frumento duro	Dupri	Luigi Samoggia	Sementi Samoga Società agricola S.r.l.+
75	Frumento duro	Balsamo	Luigi Samoggia	Sementi Samoggia Società agricola S.r.l.
72	Frumento duro	Lemares	Luigi Samoggia	Sementi Samoggia Società agricola S.r.l.
2053	Frumento duro	Ringo	Luigi Samoggia	Sementi Samoggia Società agricola S.r.l.
9925	Frumento duro	Imhotep	Eurodur	Eurodur e Limagrain Italia S.p.A.
9396	Frumento duro	Arnacoris	Eurodur	Eurodur e Limagrain Italia S.p.A.
7233	Frumento duro	Fiore	Euromalto S.r.l.	Gea Sementi S.r.l.
7258	Frumento tenero	Bisquit	Luigi Samoggia	Sementi Samoggia Società agricola S.r.l.
91	Frumento tenero	Francia	Luigi Samoggia	Sementi Samoggia Società agricola S.r.l.
1221	Frumento tenero	Golia	Luigi Samoggia	Sementi Samoggia Società agricola S.r.l.
1232	Frumento tenero	Manital	Luigi Samoggia	Sementi Samoggia Società agricola S.r.l.
92	Frumento tenero	Mol	Luigi Samoggia	Sementi Samoggia Società agricola S.r.l.
1241	Frumento tenero	Orso	Luigi Samoggia	Sementi Samoggia Società agricola S.r.l.
1242	Frumento tenero	Pandas	Luigi Samoggia	Sementi Samoggia Società agricola S.r.l.
1264	Frumento tenero	Sprint	Luigi Samoggia	Sementi Samoga Società agricola S.r.l.
7752	Frumento tenero	Quality	Luigi Samoggia	Sementi Samoggia Società agricola S.r.l.
4940	Frumento tenero	Vaiolet	Luigi Samoggia	Sementi Samoggia Società agricola S.r.l.
10610	Frumento tenero	Andino	Nickerson International Research GEIE	Nickerson International Research GEIE e Limagrain Italia S.p.a.
9933	Frumento tenero	Profeta	Euromalto S.r.l.	Gea Sementi S.r.l.
9951	Orzo distico	Kaleidos	Nickerson International Research GEIE	Nickerson International Research GEIE e Limagrain Italia S.p.a.
3628	Orzo distico	Orchidea	Euromalto S.r.l.	Gea Sementi S.r.l.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2007

Il direttore generale: LA TORRE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti ai sensi dell'art. 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

07A08902

DECRETO 5 ottobre 2007.

Cancellazione di alcune varietà di specie agrarie dal relativo registro nazionale delle varietà di specie di piante agrarie.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Viste le richieste dei responsabili della conservazione in purezza delle varietà indicate nel dispositivo, volte a ottenere la cancellazione delle varietà medesime dei registri nazionali;

Considerato che la varietà per le quali è stata richiesta la cancellazione non rivestono particolare interesse in ordine generale;

Considerato che la Commissione sementi di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 24 settembre 2007, ha preso atto delle richieste di cancellazione, dai relativi registri, delle varietà indicate nel dispositivo;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, inserito dal decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27, e da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, le sotto elencate varietà, iscritte al registro nazionale delle varietà di specie di piante agrarie con i decreti a fianco inicati, sono cancellate dal registro medesimo:

Codice	Specie	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza	D.M. iscrizione
5612	Mais	Norte	Maisadour Semences	4 febbraio 1999
6019	Mais	Pixel	Maisadour Semences	1° febbraio 2000
8252	Mais	Dexter	Maisadour Semences	23 dicembre 2002
9769	Sorgo	PR88 Y35	Pioneer Hi-Bred. Int. Inc.	10 maggio 2006

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2007

Il direttore generale: LA TORRE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti ai sensi dell'art. 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

07A08903

DECRETO 12 ottobre 2007.

Deroga, per la sola campagna vitivinicola 2007/2008, all'articolo 5, comma 3, del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Cinque Terre» e «Cinque Terre Sciacchetrà».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1973, e successiva modifica, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Cinque Terre» e «Cinque Terre Sciacchetrà» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 6 settembre 1999 con il quale è stato approvato il vigente disciplinare di produzione dei vini denominazione di origine controllata «Cinque Terre» e «Cinque Terre Sciacchetrà»;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2000 con il quale sono state apportate alcune integrazioni al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata di cui sopra;

Vista la domanda presentata dal Consorzio per la tutela dei vini DOC e IGT della provincia della Spezia, intesa ad ottenere la deroga all'art. 5, comma 3 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Cinque Terre» e «Cinque Terre Sciacchetrà», al fine di anticipare al 15 ottobre 2007 l'inizio delle operazioni di vinificazione per il vino a denominazione di origine controllata «Cinque Terre Sciacchetrà»;

Visto il parere favorevole espresso dalla regione Liguria sulla sopra citata richiesta di deroga;

Vista la deliberazione del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, adottata nella riunione del 27 settembre 2007, con la quale, tenuto conto dell'andamento climatico anomalo che ha portato ad un anticipo della maturazione delle uve, ha espresso, sul piano della generalità, parere favorevole all'accoglimento delle richieste, presentate nelle forme di rito, intese ad ottenere l'anticipo del termine, previsto dai rispettivi disciplinari di produzione, per l'inizio della vinificazione delle uve destinate alla produzione delle tipologie di vini che comportano l'appassimento delle uve;

Decreta:

Articolo unico

1. Per la sola campagna vitivinicola 2007/2008, le uve messe ad appassire per ottenere i vini a denominazione di origine controllata «Cinque Terre Sciacchetrà» possono essere vinificate a partire dal 15 ottobre 2007.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 2007

Il direttore generale: LA TORRE

07A08892

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 8 ottobre 2007.

Attivazione della nuova automazione presso la sezione staccata del servizio di pubblicità immobiliare di Montepulciano (Ufficio provinciale di Siena).

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente «Riforma dell'organizzazione del governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 64 che ha istituito l'Agenzia del territorio;

Visto lo statuto dell'Agenzia del territorio deliberato dal comitato direttivo del 13 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 21 agosto 2001, n. 193;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, emanato dal Ministro delle finanze, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le agenzie fiscali previste dagli articoli 62, 63, 64 e 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139;

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto interdirigenziale 14 giugno 2007, emanato dal Direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con il Capo Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, concernente la nuova automazione dei servizi di pubblicità immobiliare degli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio e l'approvazione dei nuovi modelli di nota;

Considerata la necessità di attivare progressivamente la nuova automazione di cui al decreto interdirigenziale 14 giugno 2007;

Decreta:

Art. 1.

Attivazione della nuova automazione del servizio di pubblicità immobiliare di Montepulciano

1. A decorrere dal 14 novembre 2007 è attivata, presso la sezione staccata di Montepulciano (Ufficio provinciale di Siena), la nuova automazione di cui al decreto interdirigenziale 14 giugno 2007.

Art. 2.

Pubblicazione

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 8 ottobre 2007

Il direttore dell'Agenzia del territorio
PICARDI

Il capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia
IANNINI

07A08849

DECRETO 8 ottobre 2007.

Attivazione della nuova automazione presso la sezione staccata del servizio di pubblicità immobiliare di Salò (Ufficio provinciale di Brescia).

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente «Riforma dell'organizzazione del governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 64 che ha istituito l'Agenzia del territorio;

Visto lo statuto dell'Agenzia del territorio deliberato dal comitato direttivo del 13 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 21 agosto 2001, n. 193;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, emanato dal Ministro delle finanze, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1º gennaio 2001, le agenzie fiscali previste dagli articoli 62, 63, 64 e 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139;

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto interdirigenziale 14 giugno 2007, emanato dal Direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con il Capo Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, concernente la nuova automazione dei servizi di pubblicità immobiliare degli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio e l'approvazione dei nuovi modelli di nota;

Considerata la necessità di attivare progressivamente la nuova automazione di cui al decreto interdirigenziale 14 giugno 2007;

Decreta:

Art. 1.

Attivazione della nuova automazione del servizio di pubblicità immobiliare di Salò

1. A decorrere dal 16 novembre 2007 è attivata, presso la sezione staccata di Salò (Ufficio provinciale di Brescia), la nuova automazione di cui al decreto interdirigenziale 14 giugno 2007.

Art. 2.

Pubblicazione

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 8 ottobre 2007

Il direttore dell'Agenzia del territorio
PICARDI

Il capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia
IANNINI

07A08850

DECRETO 8 ottobre 2007.

Attivazione della nuova automazione presso la sezione staccata del servizio di pubblicità immobiliare di Spoleto (Ufficio provinciale di Perugia).

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente «Riforma dell'organizzazione del governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 64 che ha istituito l'Agenzia del territorio;

Visto lo statuto dell'Agenzia del territorio deliberato dal comitato direttivo del 13 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 21 agosto 2001, n. 193;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, emanato dal Ministro delle finanze, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1º gennaio 2001, le agenzie fiscali previste dagli articoli 62, 63, 64 e 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139;

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto interdirigenziale 14 giugno 2007, emanato dal Direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con il Capo Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, concernente la nuova automazione dei servizi di pubblicità immobiliare degli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio e l'approvazione dei nuovi modelli di nota;

Considerata la necessità di attivare progressivamente la nuova automazione di cui al decreto interdirigenziale 14 giugno 2007;

Decreta:

Art. 1.

Attivazione della nuova automazione del servizio di pubblicità immobiliare di Spoleto

1. A decorrere dal 23 novembre 2007 è attivata, presso la sezione staccata di Spoleto (Ufficio provinciale di Perugia), la nuova automazione di cui al decreto interdirigenziale 14 giugno 2007.

Art. 2.

Pubblicazione

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 8 ottobre 2007

Il direttore dell'Agenzia del territorio
PICARDI

Il capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia
IANNINI

07A08851

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 17 ottobre 2007.

Autorizzazione alla Sud Polo Vita S.p.a., in Torino, all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami vita I, III e V. Approvazione della scissione parziale, proporzionale e contestuale dei rami d'azienda di EurizonVita S.p.a. e di Intesa Vita S.p.a. a favore di Sud Polo Vita S.p.a. (Provvedimento n. 2554).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizioni modificative e integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative e integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576 e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva n. 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto ministeriale 24 aprile 1997, n. 186, recante norme per la determinazione dei requisiti di onorabilità e professionalità degli organi amministrativi e direttivi ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva n. 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei membri del collegio sindacale, emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Visto il provvedimento ISVAP n. 1617/G del 21 luglio 2000, recante modalità tecniche di individuazione delle fattispecie di stretti legami di cui all'art. 1 del citato decreto legislativo n. 343/1999;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernente il Codice delle assicurazioni private e, in particolare, l'art. 354, comma 4, del medesimo decreto;

Visto il decreto ministeriale in data 15 ottobre 1987 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami vita rilasciata a Eurizon-Vita S.p.a. (già Noricum Vita S.p.a.), con sede in Torino, corso Cairoli, 1 ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Visto il provvedimento ISVAP in data 16 dicembre 2003, n. 2235 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa in alcuni rami vita rilasciata a Intesa Vita S.p.a., con sede in Milano, via Ugo Bassi, 8/B;

Visto il provvedimento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato n. 16249 del 20 dicembre 2006 che ha autorizzato l'operazione di concentrazione consistente nella fusione per incorporazione di Sanpaolo IMI S.p.a. in Banca Intesa S.p.a., subordinatamente al rispetto di alcuni impegni volti a limitare gli effetti anticoncorrenziali dell'operazione;

Vista l'istanza del 6 giugno 2007 con la quale Sud Polo Vita S.p.a., con sede in Torino, corso Cairoli, 1, ha chiesto di essere autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa nei rami I, III e V di cui all'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

Viste le istanze del 12 giugno 2007 di Sud Polo Vita S.p.a., del 13 giugno 2007 di EurizonVita S.p.a. e del 14 giugno 2007 di Intesa Vita S.p.a., con le quali le predette società hanno chiesto l'approvazione della scis-

sione parziale, proporzionale e contestuale dei rami d'azienda di EurizonVita S.p.a. e di Intesa Vita S.p.a. a favore di Sud Polo Vita S.p.a.;

Viste le delibere del 20 luglio 2007, 25 luglio 2007 e 31 luglio 2007 con le quali le assemblee straordinarie rispettivamente di Sud Polo Vita S.p.a., Intesa Vita S.p.a. ed EurizonVita S.p.a. hanno approvato la scissione parziale, proporzionale e contestuale dei rami d'azienda di EurizonVita S.p.a. e di Intesa Vita S.p.a. a favore di Sud Polo Vita S.p.a. con effetto giuridico dal 1° novembre 2007;

Vista la delibera del 20 luglio 2007 con la quale l'assemblea straordinaria degli azionisti di Sud Polo Vita S.p.a. ha approvato l'aumento del capitale sociale a servizio della scissione parziale, proporzionale e contestuale dei rami d'azienda di EurizonVita S.p.a. e di Intesa Vita S.p.a. a favore di Sud Polo Vita S.p.a. e le nuove norme statutarie;

Vista la documentazione allegata alle predette istanze ed i successivi documenti integrativi pervenuti da ultimo in data 10 ottobre 2007;

Preso atto dell'iscrizione nel registro delle imprese di Torino, in data 31 luglio 2007, della delibera dell'assemblea straordinaria degli azionisti di Sud Polo Vita S.p.a. tenutasi il 20 luglio 2007, dell'iscrizione nel registro delle imprese di Torino, in data 6 agosto 2007, della delibera dell'assemblea straordinaria degli azionisti di EurizonVita S.p.a. tenutasi il 31 luglio 2007 e dell'iscrizione nel registro delle imprese di Milano, in data 31 luglio 2007, della delibera dell'assemblea straordinaria degli azionisti di Intesa Vita S.p.a. tenutasi il 25 luglio 2007;

Considerato che il programma di attività e la relazione tecnica presentata da Sud Polo Vita S.p.a. soddisfano le condizioni di accesso indicate negli articoli 10, 12 e 13 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174 e che le norme statutarie della società sono conformi alla vigente disciplina del settore assicurativo;

Accertato che Sud Polo Vita S.p.a. dispone del margine di solvibilità necessario, tenuto conto della scissione;

Considerato che non sussistono elementi ostativi in merito all'approvazione delle modifiche statutarie finalizzate all'operazione di scissione;

Considerato che l'operazione di scissione e le relative modalità soddisfano le condizioni poste dalla normativa di settore per la tutela degli assicurati, avuto anche riguardo alla scissione delle gestioni separate di EurizonVita e di Intesa Vita e dei fondi interni di Intesa Vita a favore di Sud Polo Vita;

Vista la delibera con la quale il Consiglio dell'ISVAP, nella seduta del 17 ottobre 2007, ha espresso parere favorevole in ordine all'accoglimento delle citate istanze;

Dispone:

Art. 1.

1. Sud Polo Vita S.p.a., con sede in Torino, corso Cairoli, 1, è autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa nei rami I, III e V di cui all'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e ne è approvato lo statuto ai sensi dell'art. 9, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174.

Art. 2.

1. È approvata la scissione parziale, proporzionale e contestuale del ramo d'azienda di EurizonVita S.p.a., come individuato al comma 2, e di Intesa Vita S.p.a., come individuato al comma 3, a favore di Sud Polo Vita S.p.a., con le relative modalità di attuazione e con effetto giuridico dal 1° novembre 2007.

2. Il ramo d'azienda di EurizonVita S.p.a. è costituito dalle polizze stipulate con la clientela del Sanpaolo Banco di Napoli S.p.a. fino alla data di effetto della scissione, con esclusione del portafoglio collocato dalle 24 succursali del Sanpaolo Banco di Napoli S.p.a. delle quali è prevista la cessione a soggetti terzi in adempimento al provvedimento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, dei contratti di previdenza individuale, delle polizze temporanee caso morte vendute in abbinamento ai prodotti di finanziamento o abbinate a coperture danni e delle polizze afferenti alla gestione separata «2P».

3. Il ramo d'azienda di Intesa Vita S.p.a. è il portafoglio gestito dall'applicativo «Universo» costituito dalle polizze stipulate con la clientela delle Casse di Risparmio controllate da Intesa Casse del Centro S.p.a., delle filiali della Banca Intesa S.p.a. ubicate in Campania, Puglia, Basilicata e Calabria sino alla data di effetto della scissione, con esclusione del portafoglio collocato dalle filiali di Intesa Private Banking S.p.a., del portafoglio collocato dalle 13 succursali della Banca Intesa S.p.a. ubicate in Campania, Puglia, Basilicata e Calabria e delle Casse di Risparmio controllate da Intesa Casse del Centro S.p.a. per le quali è prevista la cessione a soggetti terzi in adempimento del provvedimento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, delle polizze unit linked collegate a fondi esterni («Mosaico» e «Assiba Unit»), delle polizze temporanee caso morte vendute in abbinamento a prodotti di finanziamento, del portafoglio gestito sui sistemi informatici «Met» e «Gelso», del portafoglio afferente alle gestioni separate «Elios» e «Investifondo» e delle polizze index linked aventi data di scadenza entro il 31 ottobre 2007.

Art. 3.

1. Sono approvate le nuove norme statutarie di Sud Polo Vita S.p.a. connesse alla scissione.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'Autorità.

Roma, 17 ottobre 2007

Il presidente: GIANNINI

07A08980

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di *exequatur*

A norma dell'art. 3 del R.D. 8 gennaio 1931, n. 164, si ha il pregio di notificare che: «in data 14 settembre 2007 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Sarvjit Chakravarti, console generale d'India in Milano.

In data 14 settembre 2007 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* alla sig.ra Refika Nihal Cevik, console generale della Repubblica di Turchia in Milano.

In data 19 settembre 2007 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Francesco Saverio Slocovich, console onorario del Regno di Norvegia in Trieste.».

Da 07A08877 a 07A08879

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Sagrado

Con decreto direttoriale n. 1363 datato 23 aprile 2007 è stata disposta la radiazione dal novero delle strade militari della strada denominata Peteano-Museo Monte San Michele-San Martino del Carso nel territorio del comune di Sagrado (Gorizia).

07A08893

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Riconoscimento dell'idoneità alla società «Phytolab S.r.l.» per condurre prove ufficiali di campo di efficacia dei prodotti fitosanitari.

Con decreto ministeriale n. 9621 del 3 luglio 2007 la società «Phytolab S.r.l.», con sede legale in Latina, via G.B. Vico n. 35, è stata riconosciuta idonea a condurre le prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

aree non agricole;
colture arboree;
colture erbacee;
colture forestali;
colture medicinali ed aromatiche;
colture ornamentali;
colture orticole;
concia delle sementi;
conservazione post-raccolta;
diserbo;
entomologia;
microbiologia agraria;
nematologia;
patologia vegetale;
produzioni sementi.

Detto riconoscimento ufficiale, che ha validità per due anni a far data dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, riguarda esclusivamente le prove di campo di efficacia volte ad ottenere le seguenti informazioni sperimentali:

efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);

fitotossicità nei confronti delle piante o prodotti vegetali bersaglio (di cui all'allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995).

07A08800

Riconoscimento dell'idoneità alla società «Phytolab S.r.l.» per condurre prove ufficiali di campo dei residui dei prodotti fitosanitari.

Con decreto ministeriale n. 9622 del 3 luglio 2007 la società «Phytolab S.r.l.», con sede legale in Latina, via G.B. Vico n. 35, è stata riconosciuta idonea a condurre le prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

aree non agricole;
colture arboree;
colture erbacee;
colture forestali;
colture medicinali ed aromatiche;
colture ornamentali;
colture orticole;
concia delle sementi;
conservazione post-raccolta;
diserbo;
entomologia;
microbiologia agraria;
nematologia;
patologia vegetale;
produzioni sementi.

Detto riconoscimento ufficiale, che ha validità per due anni a far data dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, riguarda esclusivamente le prove di campo finalizzate alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni sperimentali:

determinazione dei residui in o su prodotti trattati, alimenti per l'uomo o per gli animali (di cui all'allegato III, punto 8.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

valutazione dei dati sui residui nelle colture successive o di rotazione (di cui all'allegato III, punto 8.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

individuazione dei tempi di carenza per impieghi in preraccolta o post-raccolta (di cui all'allegato III, punto 8.6 del decreto legislativo n. 194/1995).

07A08801

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Fluconazolo Bioindustria LIM»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 2193 dell'11 ottobre 2007

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: FLUCONAZOLO BIONDUSTRIA LIM, nelle forme e confezioni: «100 mg/50 ml soluzione per infusione» 50 flaconi 50 ml; «200 mg/100 ml soluzione per infusione» 25 flaconi 100 ml; «400 mg/200 ml soluzione per infusione» 25 flaconi 200 ml.

Titolare A.I.C.: Bioindustria Laboratorio Italiano Medicinali S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via de Ambrosiis, 2, 15067 Novi Ligure (Alessandria), Italia, codice fiscale 01679130060.

Confezione: «100 mg/50 ml soluzione per infusione» 50 flaconi 50 ml - A.I.C. n. 037296011 (in base 10) 13L5WC (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Bioindustria L.I.M. S.p.A, 15067 Novi Ligure (Alessandria), via de Ambrosiis, 2, (tutte le fasi).

Composizione: 1 flacone contiene:

principio attivo: fluconazolo 100 mg;

eccipienti: cloruro di sodio 450 mg; acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 50 ml.

Confezione: «200 mg/ 100 ml soluzione per infusione» 25 flaconi 100 ml - A.I.C. n. 037296023 (in base 10) 13L5WR (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Bioindustria L.I.M. S.p.A, 15067 Novi Ligure (Alessandria), via de Ambrosiis, 2, (tutte le fasi).

Composizione: 1 flacone contiene:

principio attivo: fluconazolo 200 mg;

eccipienti: cloruro di sodio 900 mg; acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 100 ml.

Confezione: «400 mg/ 200 ml soluzione per infusione» 25 flaconi 200 ml - A.I.C. n. 037296035 (in base 10) 13L5X3 (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Bioindustria L.I.M. S.p.A, 15067 Novi Ligure (Alessandria), via de Ambrosiis, 2, (tutte le fasi).

Composizione: 1 flacone contiene:

principio attivo: fluconazolo 400 mg;

eccipienti: cloruro di sodio 1800 mg; acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 200 ml.

Indicazioni terapeutiche:

1) Criptococcosi: Fluconazolo Bioindustria L.I.M. e indicato nella terapia delle infezioni micotiche profonde dovute a Cryptococcus neoformans, incluse quelle che si verificano in pazienti con compromissione del sistema immunitario secondaria a patologie maligne o a sindrome da immunodeficienza acquisita o le micosi secondarie a chemioterapia antineoplastica. Il farmaco può quindi essere utilizzato nel trattamento della meningite criptococcica e nella terapia di mantenimento per la prevenzione delle recidive, nonché nel trattamento della criptococcosi cutanea e polmonare.

2) Candidiasi sistemiche: incluse candidemia e candidiasi disseminata ed altre forme invasive di infezioni da Candida tra cui: esofagite, endocardite, peritonite, infezioni polmonari, gastrointestinali, oculari e genito-urinarie. Pazienti affetti da patologie maligne ricoverati presso unità di terapia intensiva sottoposti a terapie immunosoppressive o chemioterapia antineoplastica o in condizioni che possano predisporre ad infezioni da Candida.

3) Candidiasi delle mucose: candidiasi orofaringea (mughetto) ed esofagea, infezioni broncopolmonari non-invasive, candiduria, candidiasi mucocutanea e candidiasi orale atrofica cronica. Il farmaco è inoltre indicato nella prevenzione delle recidive della candidiasi orofaringea in pazienti AIDS.

4) Candidiasi genitale: candidiasi vaginali acute e ricorrenti; profilassi per ridurre l'incidenza delle ricadute della candidiasi vaginale (3 o più episodi in un anno). Balanite da Candida.

5) Pazienti immunocompromessi: è indicato inoltre nella prevenzione delle infezioni micotiche nei pazienti con compromissione del sistema immunitario secondaria a patologie maligne o a sindrome da immunodeficienza acquisita, o nella prevenzione delle micosi secondarie a chemioterapia antineoplastica.

6) Dermatomicosi: tinea pedis, tinea cruris, tinea corporis, tinea capitis e pytiriasis versicolor e nel trattamento delle candidiasi cutanee. Nel trattamento delle infezioni della pelle e delle membrane mucose, l'uso del prodotto deve essere limitato solo a quei casi di particolare estensione o gravità che non abbiano risposto alla terapia topica tradizionale.

7) Micosi endemiche profonde: coccidioidomicosi, paracoccidioidomicosi, sporotricosi ed istoplasmosi nei pazienti immunocompetenti.

Classificazione ai fini della rimborsabilita.

Confezione: AIC n. 037296011 - 100 mg/50 ml soluzione per infusione» 50 flaconi 50 ml.

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 304,50 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 502,55 euro.

Confezione: AIC n. 037296023 - «200 mg/100 ml soluzione per infusione» 25 flaconi 100 ml.

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 276,00 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 455,51 euro.

Confezione: A.I.C. n. 037296035 - «400 mg/200 ml soluzione per infusione» 25 flaconi 200 ml.

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 557,00 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 919,17 euro.

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezioni:

A.I.C. n. 037296011 - «100 mg/50 ml soluzione per infusione» 50 flaconi 50 ml - OSP 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile;

A.I.C. n. 037296023 - «200 mg/ 100 ml soluzione per infusione « 25 flaconi 100 ml - OSP 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile;

A.I.C. n. 037296035 - «400 mg/ 200 ml soluzione per infusione «25 flaconi 200 ml - OSP 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A08976

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

GABRIELE IUZZOLINO, *redattore*

(GU-2007-GU1-246) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.